

Titolo: Datori di lavoro privati: rinuncia a una quota di esonero

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto, **in favore dei datori di lavoro del settore privato**, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, **un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico**.

Il decreto prevedeva la possibilità di rinuncia alla frazione di esonero richiesto in precedenza e non goduto, e contestualmente la possibilità di presentare domanda per accedere ai **trattamenti di integrazione salariale**. Il datore di lavoro poteva esercitare la facoltà anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

Alla data del **25 dicembre 2020**, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell'esonero, precludendosi, in tal modo, l'accesso alle misure disciplinate dal decreto n. 137/2020.

L'Istituto, con il [messaggio 14 ottobre 2021, n. 3475](#), chiarisce che i datori di lavoro che versano nella condizione descritta, ossia che **abbiano fruito per intero dell'esonero** previsto dal decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal decreto-legge n. 137/2020, rinunciando a una quota di esonero "anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio".

In assenza di una definizione normativa del concetto di "**frazione**" di esonero a cui l'azienda debba rinunciare, per poter accedere alle misure previste dal decreto 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a **un solo lavoratore**.

Si precisa, inoltre, che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano **già avuto accesso all'esonero** del decreto-legge n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come previsto nella circolare n. 24/2021, **l'impossibilità di accedere al nuovo esonero** disciplinato dal decreto-legge n. 137/2020.

Infine, con il messaggio si forniscono le **istruzioni operative e contabili** per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia del decreto n. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.